



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese
Il Presidente

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII Legislatura

Commissioni Riunite

I – Affari Costituzionali

VIII – Lavori pubblici, comunicazioni

Osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge S. 1883

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Roma, 27 luglio 2020



Confederazione AEPI
Via Antonio Gramsci, 34 int. 10/B - 00197 Roma
Telefono 06 3200427 | Cellulare 333 2986099

Email segreteria@confederazioneaepi.it | PEC confederazioneaepi@pec.it | Web www.confederazioneaepi.it



INDICE

Premessa	3
----------------	---

Emendamento n.1

<i>Articolo 10 - Titoli abilitativi</i>	4
---	---

Emendamento n.2

<i>Articolo 10 - Addizione volumetrica</i>	5
--	---

Emendamento n.3

<i>Articolo 1 - Dislocazione territoriale</i>	6
---	---

Emendamento n.4

<i>Articolo 8 - Gravi violazioni non definitivamente accertate</i>	7
--	---



PREMESSA

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in fase di conversione in legge con il presente disegno di legge, è finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla riduzione della burocrazia nonché alla digitalizzazione della pubblica amministrazione ed al sostegno della green economy.

La portata di detta novella è limitata a pochi ambiti di intervento, ma traccia le direttrici in direzione delle quali sarà possibile varare ulteriori misure nei restanti settori esclusi dal presente provvedimento.

Infine, si riscontrano con favore le nuove disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali in accoglimento delle proposte che la Confederazione AEPI ha sottoposto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con apposita missiva del 21 aprile 2020.

Al fine di contribuire fattivamente ai lavori parlamentari, di seguito si forniscono alcune proposte emendative.

Deferenti saluti.

Il Presidente

Mino Dinoi

Ufficio Legislativo AEPI

Giovanni Malinconico

Commissione Tecnica AEPI

Fiscalità e Tributi

Celestino Bottoni

Commissione Tecnica AEPI

CCNL

Patrizia Gabellone



Emendamento n.1

Articolo 10

Alla lettera e) del comma 1, le parole << *portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che,* >> sono soppresse.

Relazione

La presente disposizione emendativa propone di semplificare ulteriormente le disposizioni in materia di titoli abilitativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1, lettera b), numero 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76. Quest'ultimo intervento, sostituendo il terzo ed il quarto periodo all'articolo 3, comma 1, lettera d) del cd. Testo Unico dell'Edilizia, estende l'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche alle opere di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

Nell'esprimere un forte apprezzamento per detta disposizione, si rende necessario porre in evidenza che, in materia di titoli abilitativi, nulla è variato. Invero, tale fattispecie, pur essendo stata inserita nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia resta subordinata alla presentazione del "permesso di costruire" di cui all'articolo 10 del cd. Testo Unico dell'Edilizia.

Al fine di conseguire una maggiore semplificazione, risulterebbe auspicabile subordinare al permesso di costruire i soli interventi di nuova costruzione che prevedano l'utilizzo di suolo ineditato. Ne consegue che gli altri interventi, ivi inclusi quelli che, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, prevedano un'addizione volumetrica agli edifici esistenti siano assoggettati alla disciplina del Capo III e subordinati alla "Segnalazione certificata di inizio attività" di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Di seguito si riporta un prospetto esemplificativo:

Tipologia di intervento	Titoli abilitativi	
	Normativa attuale	Proposta
Interventi che prevedono un'addizione volumetrica agli edifici esistenti, senza nuova occupazione di suolo ineditato. (es. trasformazione di un balcone in veranda, etc.)	Permesso di costruire	Segnalazione certificata di inizio attività
Interventi di demolizione totale e ricostruzione di edifici con aumento della volumetria	Permesso di costruire	Segnalazione certificata di inizio attività
Interventi di nuova costruzione che prevedono l'utilizzo di suolo ineditato.	Permesso di costruire	Permesso di costruire



Emendamento n.2

Articolo 10

Alla lettera b) del comma 1, dopo il punto 2) è inserito il seguente:

<< 3) alla lettera e.1) le parole << ovvero l' >> sono sostituite con le seguenti << con l'esclusione degli interventi di >>. >>

Relazione

La presente proposta emendativa interviene sull'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, consentendo la modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, la proposta è finalizzata a modificare la definizione degli interventi di "nuova costruzione" espungendo da tale definizione gli interventi che comportino un'addizione volumetrica agli edifici esistenti.



Emendamento n.3

Articolo 1

Alla lettera b) del comma 2, le parole << *che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate* >> sono soppresse.

Relazione

L'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, nell'ambito delle procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, introduce il criterio della "diversa dislocazione territoriale" delle imprese invitate ai fini della rotazione degli inviti. Da ciò s'evince che deve essere ridefinito il principio di rotazione degli inviti sulla base di quest'ultimo criterio che, essendo fin troppo generico, rischia di ingenerare confusione. Nello specifico, il riferimento al "territorio" privo di alcuna specifica all'ambito comunale, provinciale o regionale nonché alla sede legale o a quella operativa, appare fin troppo vago e, in ogni caso, in contrasto con i principi di legittimità costituzionale in materia di tutela della concorrenza. Invero, sarebbe opportuno che l'affidamento degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie avvenga consultando elenchi di operatori economici senza alcuna indicazione di provenienza ovvero svolgendo indagini di mercato senza alcuna limitazione territoriale, evitando qualsiasi discriminazione relativamente alla loro localizzazione. Tutto ciò premesso, il presente emendamento propone di sopprimere detto criterio di territorialità.



Emendamento n.4

Articolo 8

La lettera b) del comma 5 è soppressa.

Relazione

L'articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 interviene sul quinto periodo del comma 4, articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di esclusione degli operatori economici dalle procedure d'appalto.

Nel merito, in virtù della citata novella, le stazioni appaltanti avranno la facoltà di escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto qualora questo risulti inadempiente all'obbligo di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali non definitivamente accertati costituenti una grave violazione ai sensi dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonché tutte quelle violazioni ostative al rilascio del DURC. L'adozione della locuzione "non definitivamente accertati" delinea un profilo di illegittimità costituzionale dell'intervento normativo, in quanto la stazione appaltante avrebbe la facoltà di determinare un'esclusione anche in presenza di giudizi in corso, ancor prima dell'adozione di una sentenza definitiva che potrebbe annullare del tutto la pretesa tributaria oggetto dell'atto impugnato.

Per quanto concerne la definizione di "grave violazione" occorre far riferimento all'articolo 48-bis del citato DPR, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che fissa a 5 mila euro il limite oltre il quale si configura detta fattispecie.

Inoltre, si fa rilevare che detta "facoltà" di esclusione riconosciuta alla stazione appaltante costituisce solo una possibilità e non un obbligo, il che rischia di generare numerosi contenziosi in relazione ai criteri di valutazione adottati. Tutto ciò costituisce anche una grave discriminazione delle imprese italiane nei confronti di quelle straniere, in quanto per queste ultime, le informazioni sulla presenza di eventuali violazioni, non ancora definite, in ordine alla normativa fiscale e contributiva sono difficilmente reperibili.

Tutto ciò premesso, la presente proposta emendativa è finalizzata a sopprimere detta disposizione legislativa.